

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021
355/2021/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE
PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L. CONTENENTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE PER LA
QUOTA DI CAPACITÀ NON OGGETTO DI ESENZIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1169^a riunione del 3 agosto 2021

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 8 luglio 2020 (di seguito: decreto 8 luglio 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 (di seguito: deliberazione 168/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia

di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto” (di seguito: TIRG);

- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 112/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas e, in particolare, l’Allegato alla medesima deliberazione contenente la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 85/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 97/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 576/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 576/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 190/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2021/R/gas);
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG), approvato con deliberazione dell’Autorità ARG/gas 57/11 del 12 maggio 2011, come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rigassificazione);
- la comunicazione di ALNG del 23 aprile 2021 (prot. Autorità 18703 del 24 aprile 2021; di seguito: comunicazione 23 aprile 2021);
- la comunicazione dell’Autorità del 7 luglio 2021 (prot. Autorità 27232 del 7 luglio 2021; di seguito comunicazione del 7 luglio 2021);
- la comunicazione di ALNG del 23 luglio 2021 (prot. Autorità 29392 del 23 luglio 2021; di seguito comunicazione del 23 luglio 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00, prevede l’obbligo, per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL);
- l’articolo 1, comma 20, della legge 239/04 prevede che il conferimento della quota residua delle capacità non soggette a esenzione sia disciplinato dall’Autorità sulla base di criteri stabiliti dall’allora Ministro delle attività produttive, ora Ministro della transizione ecologica (di seguito: il Ministro);
- con il decreto 28 aprile 2006 il Ministro ha definito, tra l’altro, le modalità di accesso a nuovi terminali di rigassificazione e relativi potenziamenti, nonché criteri in base ai quali l’Autorità definisce le procedure per l’assegnazione della quota di capacità non oggetto di esenzione (di seguito: capacità residua) dei terminali cui sia stata accordata un’esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge 239/04;

- con gli articoli 7 e 8 della deliberazione 168/06 l’Autorità ha definito le modalità di conferimento della capacità residua ai sensi del decreto 28 aprile 2006 per periodi annuali e pluriennali per i terminali cui sia stata rilasciata l’esonazione in data antecedente al decreto 28 aprile 2006, ad oggi il solo terminale di ALNG;
- i criteri di conferimento della capacità residua per periodi infrannuali e i criteri di erogazione del servizio di rigassificazione sono contenuti nel TIRG, con il quale l’Autorità ha introdotto modalità di allocazione basate su criteri di mercato superando il prevalente assetto basato sull’ordine di merito non economico;
- con il TIRG sono state introdotte misure, in particolare in tema di condizioni economiche di accesso, che tengono conto del fatto che il terminale che offre capacità in conferimento benefici o meno del fattore di copertura dei ricavi e quindi goda di un meccanismo regolatorio che contiene i rischi associati a condizioni dei mercati del gas naturale e del Gnl sfavorevoli e tali da non consentire di coprire parte del ricavo tariffario con i proventi derivanti dall’allocazione della capacità;
- nello specifico, le previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, del TIRG lasciano all’impresa di rigassificazione che non beneficia del fattore di copertura dei ricavi, come nel caso di ALNG, la definizione dei prezzi di riserva della capacità offerta in conferimento; nella prospettiva di garantire al terminale di rigassificazione, che supporta per intero il rischio d’impresa, di adottare più liberamente le strategie commerciali ritenute più adeguate alla valorizzazione dei propri *asset*;
- con il decreto 8 luglio 2020 il Ministro ha rideterminato i criteri in base ai quali l’Autorità definisce le procedure per l’assegnazione della quota di capacità non oggetto di esenzione per gli interconnettori non UE e i terminali di rigassificazione, e abrogato il decreto 28 aprile 2006;
- l’articolo 2 del decreto 8 luglio 2020 prevede che la capacità di rigassificazione non oggetto di esenzione sia conferita, anche per periodi pluriennali, fino a 25 anni, che si possono estendere oltre la durata dell’esonazione, tramite procedure concorsuali e prodotti di capacità definiti dall’Autorità di regolazione nel rispetto dei seguenti criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema del gas:
 - maggiori volumi contrattuali;
 - più lunga durata e continuità della durata del contratto;
 - disponibilità ad investire per la realizzazione di eventuale nuova capacità presso la medesima infrastruttura;
 - accesso prioritario a soggetti titolari, al momento della richiesta, di una capacità complessiva conferita ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, esclusi i punti di connessione agli stoccaggi, non superiore al 25%;
- con la deliberazione 576/2020/R/gas l’Autorità ha tra l’altro previsto, in ragione del fatto che le imprese di rigassificazione oggetto del decreto 8 luglio 2020 non beneficiano del fattore di copertura dei ricavi, che le medesime imprese possano predisporre, assicurando la partecipazione dei soggetti interessati, e proporre all’Autorità per verifica e approvazione le relative modalità di attuazione, comprese le procedure concorsuali e i prodotti, ritenuti più adatti a favorire la valorizzazione delle capacità disponibili.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 2, comma 2, del decreto 8 luglio 2020 dispone che l'Autorità fissi i meccanismi di rilascio della capacità dei terminali di rigassificazione in modo da consentire l'effettiva valorizzazione di tale capacità da parte di soggetti importatori che ne garantiscano l'utilizzo, nonché i casi di penalizzazione per il mancato rilascio delle capacità non utilizzate;
- con la deliberazione 576/2020/R/gas l'Autorità ha introdotto alcune modifiche del TIRG, riguardanti nello specifico l'estensione del periodo di offerta delle capacità per periodi pluriennali fino al 25-esimo anno termico, la disciplina relativa al rilascio della capacità e l'applicazione della c.d. clausola *use it or lose it* (UIOLI); con riferimento a quest'ultima ha previsto condizioni di rilascio delle capacità che devono essere rispettate affinché non trovi applicazione lo UIOLI, ed in particolare:
 - adottato un meccanismo a soglie che prevede l'incremento dell'anticipo con il quale l'utente deve procedere al rilascio dello slot di scarica in funzione del numero di slot già precedentemente rilasciati;
 - definito un anticipo minimo di cinque giorni lavorativi, rispetto al termine di presentazione delle offerte, per la pubblicazione delle capacità disponibili a seguito di rilascio;
 - previsto che il prezzo massimo di offerta della capacità rilasciata dagli utenti sia calcolato sulla base dei medesimi criteri adottati dall'Autorità per la definizione dei prezzi di riserva nelle procedure di conferimento della capacità in corso di anno termico, al fine di assicurare che le condizioni di rilascio siano compatibili con quelle di mercato;
 - disposto che, al fine di prevenire comportamenti elusivi delle disposizioni, l'utente che abbia rilasciato la capacità riceva i proventi della sua allocazione solo in caso di effettivo utilizzo della stessa;
- allo scopo di riequilibrare gli effetti del mancato utilizzo della capacità, nonché al fine di uniformarli rispetto a possibili diverse durate contrattuali, e di prevenire possibili comportamenti elusivi della disciplina dello UIOLI, con la deliberazione 576/2020/R/gas è stato, inoltre, previsto che:
 - l'utente debba rendere disponibili nell'ambito delle procedure infrannuali del solo anno termico successivo a quello di mancato utilizzo, anziché per tutta la durata del contratto, le capacità in caso di attivazione delle norme UIOLI;
 - l'utente riceva il ricavo derivante dall'eventuale allocazione delle capacità rese disponibili in caso di attivazione delle norme UIOLI nei limiti del corrispettivo dovuto dal medesimo utente e nel solo caso di effettivo utilizzo;
- con la successiva deliberazione 190/2021/R/gas l'Autorità è intervenuta integrando il TIRG al fine di:
 - consentire alle imprese di rigassificazione di accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici per la gestione delle procedure di conferimento del servizio di *Small Scale* LNG;

- introdurre, fra i servizi di flessibilità che le imprese di rigassificazione possono offrire ai propri utenti ai sensi dell’articolo 12 del TIRG, la possibilità per gli utenti di consegnare all’impresa di rigassificazione gas al PSV e ricevere il corrispondente quantitativo energetico di gas liquido negli stoccaggi del terminale;
- precisare alcune disposizioni in materia di UIOLI relative al termine e al prezzo di rilascio delle capacità non utilizzate.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 23 aprile 2021 ALNG ha trasmesso all’Autorità, una proposta di modifica del proprio codice di rigassificazione contenente:
 - a) la definizione dei prodotti e delle procedure per il conferimento di lungo periodo della capacità non esente ai sensi della deliberazione 576/2020/R/gas;
 - b) disposizioni per il recepimento delle disposizioni della deliberazione 576/2020/R/gas relative alla disciplina del rilascio della capacità e all’applicazione delle norme di *use it or lose it* (UIOLI);
 - c) modifiche relative alle modalità di sottoscrizione della capacità nel corso del mese;
 - d) modifiche riguardanti l’accesso ai servizi di flessibilità offerti dal terminale;
- la proposta recepisce parte delle osservazioni presentate nell’ambito della consultazione pubblica, cui hanno partecipato otto soggetti, prevedendo, in particolare, la segmentazione della capacità offerta in prodotti di entità inferiore a quelli posti in consultazione come richiesto dalla generalità degli utenti; di cui alcuni segnalando che la rigidità dei prodotti proposti fosse di entità tale da ostacolare l’ampia partecipazione degli operatori di mercato in considerazione dell’impegno finanziario necessario per l’assunzione di impegni contrattuali così rilevanti e di lungo periodo;
- con la nota del 7 luglio 2021, il responsabile del procedimento ha formulato alcune osservazioni, anche critiche, sui contenuti della proposta di modifica presentata da ALNG, la quale, con la comunicazione del 23 luglio 2021, ha accolto tali osservazioni, trasmettendo una nuova versione, appositamente emendata, della proposta di modifica del proprio codice di rigassificazione emendata;
- fra le osservazioni presentate nell’ambito della consultazione pubblica, non recepite da ALNG nell’ambito della proposta di modifica del codice di rigassificazione, vi sono le seguenti:
 - la richiesta di posticipare il conferimento delle capacità di rigassificazione che si rendono disponibili dal 2034 al termine della durata di esenzione in tempi più vicini alla data di avvio del relativo servizio di rigassificazione. A supporto di questa richiesta, in estrema sintesi, è stato sostenuto che assegnare fin da ora e nella sua totalità la capacità che sarà disponibile nel periodo 2034-2046 avrebbe l’effetto di ridurre drasticamente il novero dei soggetti interessati ad assumersi i relativi impegni contrattuali con i connessi cospicui rischi e responsabilità realizzando, da un lato, un meccanismo ampiamente

anticoncorrenziale e contrario alle norme di diritto comunitario e nazionale, e favorendo, dall'altro lato, i produttori di GNL; al riguardo, sono state rilevate anche ricadute negative sulla sicurezza del sistema del gas, sostenendo che l'allocatione dell'intera capacità ad un unico soggetto, significherebbe vincolare la disponibilità delle forniture di gas all'ottimizzazione di portafoglio dello stesso soggetto, senza nessun legame con un reale interesse alla fornitura del mercato italiano; inoltre il conferimento delle capacità che si rendono disponibili dal 2034 sarebbe in contrasto con il comma 8.3 della deliberazione 168/06 con cui l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto 28 aprile 2006, che prevede che la data di inizio dei periodi per i quali è conferita la capacità di rigassificazione residua deve essere compresi nei tre anni successivi alla data di conferimento;

- con riferimento alle proposte di cui alla precedente lettera d), è stata contestata l'intenzione di introdurre, da parte di ALNG il servizio di flessibilità a utenti del trasporto; un soggetto, in particolare, ritiene illegittimo che il terminale effettui scambi di partite di gas al PSV con gli utenti del trasporto utilizzando i quantitativi di gas destinati al servizio di rigassificazione, vendendo a soggetti terzi volumi di gas che però appartengono agli utenti del servizio di rigassificazione;
- in relazione a quest'ultimo aspetto, peraltro, la proposta di ALNG, come emendata in esito alla consultazione, condiziona il servizio di flessibilità alla preventiva autorizzazione degli utenti del terminale (i quali peraltro potranno beneficiare, anche loro, del servizio di flessibilità, solo qualora abbiano autorizzato l'utilizzo del loro gas);
- la scelta di ALGN di non recepire le suddette considerazioni critiche espresse nell'ambito della consultazione pubblica, risulta coerente col quadro normativo, per i motivi di seguito esposti;
- con riferimento al servizio di flessibilità che ALNG intende offrire agli utenti del servizio di trasporto, appare decisiva la modifica introdotta dalla società nella proposta trasmessa all'Autorità, in cui l'offerta di un tale servizio da parte di ALNG è condizionata dal preventivo consenso dei propri utenti del terminale, i quali, in tal modo, autorizzano l'esercente a utilizzare il gas da essi immesso nel terminale per l'erogazione del servizio;
- con riferimento al conferimento della capacità che si renderà disponibile dal 2034 alla fine del periodo di esenzione, deve ritenersi che un tale conferimento, previsto da ALNG, sia coerente con le indicazioni contenute nel decreto 8 luglio 2020, il quale espressamente prevede che *“la capacità non oggetto di esenzione è conferita, anche per periodi pluriennali fino a 25 anni, che si possono estendere oltre la durata dell'esenzione”* (articolo 2, comma 1); a tale riguardo, non è inutile evidenziare che il Ministero è responsabile della *“programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas”* che persegue con la finalità di *“salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti”* (articolo 28, comma 2, d.lgs. 164/00); e certamente rispondono a tale finalità anche i criteri, indicati nel medesimo articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto 8 luglio 2020,

secondo cui i nuovi conferimenti devono realizzare “*maggiori volumi contrattuali*” e una “*più lunga durata e continuità del contratto*” di rigassificazione;

- circa i supposti effetti anti-concorrenziali che, a dire di alcuni soggetti intervenuti nella consultazione pubblica, deriverebbero da tale previsione, in realtà, occorre premettere gli effetti della misura prefigurata da ALNG devono essere valutati con riferimento all'intero mercato del gas naturale e non con riferimento al solo segmento dell'approvvigionamento del Gnl per il mercato italiano (o, con riferimento alla sola capacità del terminale considerato); pertanto, sotto questo aspetto rileva che la potenziale concentrazione della disponibilità di capacità di rigassificazione non si riflette in una posizione dominante nel mercato del gas naturale, specie in presenza di meccanismi che garantiscano di rendere efficacemente disponibili a terzi la capacità di rigassificazione non utilizzata; a quest'ultimo riguardo, inoltre, è anche il caso di rilevare che “*le esigenze di tutela della concorrenza*” richiamate sempre dall'articolo 2, comma 1, del decreto 8 luglio 2020 sono declinate nel criterio di cui alla lett. d), ai sensi del quale, ai fini del conferimento devono essere preferiti i “*soggetti titolari, al momento della richiesta, di una capacità complessiva conferita ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, esclusi i punti di connessione agli stoccaggio, non superiore al 25%*”;
- inoltre, circa la paventata possibilità che, in tale contesto, le disposizioni dello UIOLI, come da ultimo riviste con le deliberazioni 576/2020/R/gas e 190/2021/R/gas proprio ipotizzando la possibile allocazione di capacità ad un unico soggetto, non forniscano adeguate garanzie di accesso e utilizzo alla capacità rilasciata dall'utente che ne è titolare, occorre chiarire che rimane il potere di intervento dell'Autorità per modificare il meccanismo dello UIOLI a seguito di sopraggiunte esigenze del sistema anche in relazione a mutate condizioni di mercato, nonché ove risulti che il meccanismo non sia efficace;
- appare dunque legittimo che il gestore del terminale, che peraltro non beneficia del fattore di copertura dei ricavi, provi a vendere la capacità di rigassificazione a lungo termine anche in considerazione delle incertezze che potrebbero determinare una perdita di valore dell'*asset*;
- ancora, i presunti aspetti critici relativi alla sicurezza del sistema, riguardano in realtà l'assetto complessivo del sistema del gas e la loro gestione, essi richiederebbero, ove ritenuto opportuno dalle autorità competenti, un intervento di carattere generale non limitato alla allocazione delle capacità del terminale, ma esteso, in generale, all'insieme delle capacità di importazioni e delle forniture; anzi, in mancanza di tali interventi strutturali, l'allocazione anticipata della capacità, prefigurata nella proposta di modifica predisposta da ALNG, potrebbe favorire lo sviluppo e il mantenimento degli approvvigionamenti per il mercato italiano;
- al Capitolo II, 2.4.2 (a), (iv), lettera b. della proposta di modifica predisposta da ALNG, è previsto che nell'ambito della fase vincolante della procedura di allocazione, gli operatori interessati possano formulare una richiesta di accesso; e

che le successive disposizioni del Capitolo II, 2.4.2 (a) prevedono che la procedura di allocazione sia gestita con riferimento a ciascuna richiesta di accesso;

- per effetto delle disposizioni adottate col presente provvedimento risultano superate le disposizioni contenute agli articoli 7 e 8 della deliberazione 168/06, incluso il citato comma 8.3.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno chiarire, tenendo conto dell'opportunità di favorire la flessibilità di accesso al terminale, che le richiamate disposizioni del Capitolo II, 2.4.2 (a), (iv), lettera b della proposta di modifica predisposta da ALNG, non precludono all'operatore interessato di presentare più di una richiesta di accesso nella medesima sessione dell' asta, fermo restando che ciascuna di esse sarà gestita e valorizzata indipendentemente delle altre nell'ambito della procedura di allocazione secondo i criteri definiti nelle successive disposizioni della medesima proposta di modifica;
- la proposta di modifica del codice di rigassificazione di ALNG, come trasmessa con la comunicazione del 23 luglio 2021, sia coerente con le disposizioni del decreto 8 luglio 2020 e delle deliberazioni 576/2020/R/gas e 190/2021/R/gas;
- sia pertanto opportuno definire, ai sensi dell'articolo 2 del decreto 8 luglio 2020 le procedure concorsuali per l'allocazione della capacità di rigassificazione approvando la predetta proposta

DELIBERA

1. di approvare la proposta di modifica del codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. come trasmessa con la comunicazione del 23 luglio 2021 (*Allegato A*), nei termini di cui in motivazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. e al Ministero della Transizione ecologica;
3. di abrogare gli articoli 7 e 8 della deliberazione 168/06;
4. di pubblicare il presente provvedimento, ed il testo della deliberazione 168/06 risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Bessegnini